



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 9057 del 10-11-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, 10 NOV 2009

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Biella**  
**Via Duomo, 3**  
**13900 BIELLA**

*Invio a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 388/2009\_ cancellazione su istanza\_ decorrenza degli effetti*

Con riferimento al quesito formulato in data 22 settembre 2009 con il quale si domanda se si possano far retroagire gli effetti di un provvedimento di cancellazione dall'elenco speciale a data precedente la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato che risulti moroso, si osserva quanto segue.

Il provvedimento di cancellazione dall'albo (o dall'elenco speciale) su istanza dell'iscritto rientra nel novero dei provvedimenti positivi per il destinatario (c.d. provvedimenti ad effetto favorevole), rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Il Consiglio potrebbe dunque, secondo quanto ammesso dalla giurisprudenza, disporre la retroattività della cancellazione potendo l'amministrazione "discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo" (in questo senso Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in *Cons. Stato* 1993, I, 1471)<sup>1</sup>.

E' chiaro che in tutti i casi in cui si disponga la retroattività degli effetti di un provvedimento il potere discrezionale deve essere esercitato con particolare prudenza dal Consiglio dell'Ordine, al fine di salvaguardare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte. Ciò emerge in tutta evidenza per i provvedimenti di cancellazione dall'albo, in relazione alla necessità di tutelare l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista. Un criterio in linea di massima coerente con l'esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti è quello di fare riferimento al

<sup>1</sup> Si ricorda che in caso di provvedimenti sfavorevoli per l'interessato, rispetto ai quali la posizione giuridica di quest'ultimo si atteggia in termini oppositivi, la retroattività degli effetti non può essere mai disposta.

momento della manifestazione di volontà dell'iscritto, disponendo la cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta da questi presentata, vale a dire dal momento di presentazione della domanda.

Ciò premesso, l'istanza presentata dall'iscritto volta ad ottenere la cancellazione dall'elenco speciale a decorrere da data anteriore alla presentazione della domanda non può essere accolta. Ciò anche in considerazione del fatto che la richiesta formulata dall'istante, che risulta moroso, appare chiaramente finalizzata a sottrarsi al dovere di assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ordine (e del Consiglio Nazionale) previsti dalla legge e già maturati.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.